

Palermo, li 28 Gennaio 2016

In data odierna, presso la Sede Inail di Palermo Fante si è riunito l'organismo scientifico formativo congiunto Inail Palermo - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, di cui al documento programmatico d'intesa del 15 ottobre 2010, al fine di approfondire tematiche di interesse collettivo.

Alla riunione sono presenti:

**per l'inail:**

- Æ il Vicario della sede Palermo e Titone Fortunata Zema;
- Æ il Responsabile della sede Titone Caruso Maurizio;
- Æ i funzionari del processo aziende della sede di Palermo Fante e Titone:
  - Æ Di Gregorio Concetta;
  - Æ Mendola Anselmo.

**per l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo:**

- Æ La Franca Domenica;
- Æ Patinella Gaspare;
- Æ Zarcone Giovanni.

Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti argomenti:

## ► Garanzia Giovani

L'Istituto ha riscontrato che non tutti hanno operato secondo le indicazioni dallo stesso fornite.

Pertanto si ritiene utile ritornare sull'argomento al fine di meglio specificare la procedura da seguire per l'autoliquidazione 2015/2016.

- Coloro i quali non hanno aperto alcuna posizione assicurativa avvalendosi della posizione già presente in azienda per lo stesso rischio, dovranno dichiarare, unitamente ai salari dei propri dipendenti, anche i salari dei lavoratori rientranti nel programma garanzia giovani.

La retribuzione giornaliera da considerare per tali soggetti, ai fini del calcolo del premio, è pari a euro 53,98 (in vigore dal 1° luglio 2015) e l'imponibile dovrà essere determinato in base alle giornate di effettiva presenza svolte dal tirocinante.

**Per tale casistica, considerato che il presunto 2016 viene generato in automatico in base ai salari dichiarati per l'anno 2015, si suggerisce di presentare richiesta di riduzione presunto anno 2016 al fine di non anticipare alcun premio relativo ai tirocinanti.**

- Coloro i quali hanno provveduto ad istituire specifiche posizioni assicurative per i tirocinanti, dovranno dichiarare i salari su tali posizioni, determinando la base imponibile con le stesse modalità di calcolo sopra menzionate.

Alla scadenza del periodo stabilito dalla convenzione per il tirocinio, l'azienda ha la facoltà di:

- cessare la PAT entro i termini stabiliti dall'art. 12 del T.U. 30/06/1965, n. 1124 (30 giorni dal verificarsi dell'evento);
- mantenere la PAT per usufruirne in caso di eventuali altri tirocini formativi da svolgere durante l'anno 2016.

Resta inteso che alla data del 31/12/2016 le PAT non utilizzate, dovranno essere cessate.

## ► Autoliquidazione 2015/2016 (versione del 21/12/2015)

Com'è noto dall'anno 2012, la presentazione dell'autoliquidazione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo dei servizi telematici.

La determina del Presidente dell'Inail del 05/11/2014 che aveva fissato al 28 febbraio (29 in caso di anno bisestile) il nuovo termine di presentazione all'Inail delle denunce retributive annuali, è rimasta valida anche per l'autoliquidazione 2015/2016.

Pertanto entro tale termine occorre presentare la dichiarazione delle retribuzioni comprensiva dell'eventuale richiesta del pagamento in 4 rate e presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani.

Per il pagamento del premio il termine previsto è il 16 febbraio.

Per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte il termine previsto è il 29 febbraio (D.M. 09/02/2015).

## ► Minimali retributivi SOCI non artigiani

Si ricorda che, così come riportato nella circolare INAIL n. 72/2015 , la retribuzione imponibile da assumere per il calcolo del premio relativo ai soci non artigiani senza retribuzione effettiva, ex art. 4, punto 7 T.U., è la retribuzione convenzionale stabilita da decreti ministeriali in vigore nell'ambito di varie provincie.

In assenza di tale specifica tipologia di retribuzione, nonché di quella effettiva, si fa riferimento alla retribuzione di ragguglio pari al minimale di rendita, come sotto specificato:

- Dal 01/01/2015 al 30/06/2015 (circ. n. 37 del 01/09/2014) euro 16.163,70 annue;
- dal 01/07/2015 al 31/12/2015 (circ. n. 72 del 03/09/2015) euro 16.195,20 annue.

## ► Addizionale fondo per le vittime dell'amianto

L'addizionale a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,33% da applicare sia al premio di regolazione 2015 sia al premio di rata 2016.

## ► Riduzioni Contributive

### Riduzione legge 147/2013

La riduzione si applica sia ai premi ordinari che ai premi speciali unitari.

La misura della riduzione per la regolazione 2015 è pari al 15,38%, per la rata 2016 è pari al 16,61%.

### Riduzione per il settore della pesca

La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi e cooperative), che esercitano la piccola pesca.

→ L'agevolazione spetta nella seguente misura:

- per la regolazione 2015: 57,50%
- per la rata 2016: 50,30%

## Riduzione per il settore edile

Anche per il 2015 la riduzione contributiva è pari all'11,50% e si applica alla sola regolazione 2015.

La riduzione compete per le imprese che occupano dipendenti con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (DURC) e che venga presentata l'apposita autocertificazione, con allegata copia del documento di riconoscimento valido, entro il 29 febbraio 2016 e cioè entro il termine di scadenza dell'autoliquidazione.

Nel caso in cui l'agevolazione viene richiesta per più PAT ricadenti nella stessa sede competente, si potrà presentare un'unica istanza indicando tutte le PAT ad essa collegata.

## Riduzione per assunzione ai sensi della Legge 407/90

I benefici contributivi di cui all'art. 8 c. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e s.m. sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

## Riduzione per le imprese artigiane

Con effetto dal 1° gennaio 2008 è prevista per le imprese artigiane una riduzione del premio da determinarsi con Decreti Ministeriali.

La riduzione si applica al solo premio dovuto per la regolazione per l'anno 2015 nella misura dell'8,16%.

Possono fruire dell'agevolazione le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2013-2014.

L'applicazione della riduzione per la regolazione dell'anno 2016, per l'autoliquidazione 2016/2017, da effettuare barrando l'apposita casella "certifico di essere ..... cc." (che prenota lo sconto da applicarsi sulla prossima autoliquidazione), è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 da presentare entro il 29 febbraio 2016.

## **Incentivo per assunzioni Legge 92/2012, art. 4, commi 8, 11**

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato la riduzione dei premi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

La riduzione dalla data di assunzione spetta per 18 mesi anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti nonché le specifiche retribuzioni.

## **Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili**

L'esenzione del 100% del premio sia in regolazione che in rata, si applica ai soli datori di lavoro già autorizzati entro il 31 dicembre 2007.

La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

Per tutti gli altri datori di lavoro dal 1 gennaio 2008 è previsto un contributo all'assunzione erogato direttamente dalle regioni, pertanto, il premio è dovuto in misura intera.

## **Riduzione per i contratti di inserimento**

Come noto, la legge 92/2012 – art 1, c. 14 ha abrogato dal 1° gennaio 2013 i contratti di inserimento di cui agli artt. da 54 a 59 del d.lgs. n. 276/2003; il successivo comma 15 ha stabilito che nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate.

I datori di lavoro che hanno assunto lavoratori con contratto di inserimento entro il 31 dicembre 2012 (per i quali si applicava una riduzione, a seconda dei casi, pari al 25%, 40%, 50% e 100%) in presenza delle condizioni previste dal dlgs n. 276/2003 e dal regolamento UE n. 651/2014, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, sempreché ci siano i requisiti di regolarità contributiva e gli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento

## Incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori (con contratto a tempo determinato o temporaneo) in sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità e/o paternità.

L'agevolazione, pari al 50% dei premi dovuti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

La riduzione si applica sia per la regolazione 2015 che per la rata 2016 a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

## Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti in territori montani svantaggiati

La riduzione si applica alle Cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate oppure in territori montani.

L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2015 che per la rata 2016 nelle seguenti misure:

→ *Imprese cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate:*

68%

→ *Imprese cooperative e loro consorzi operanti nei territori montani:*

75%.

## Riduzione per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia

Riduzione del 50% del premio per le PAT con sede lavoro a Campione d'Italia per i lavoratori pagati con franchi svizzeri, sia per la regolazione 2015 che per la rata 2016.

## Rateazione

Si conferma la rateazione in n. 4 rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 16.02.2016 e le altre tre, in scadenza al 16.05.2016, al 22.08.2016 e al 16.11.2016, con applicazione di interessi.

Si ricorda che coloro i quali per la prima volta intendano avvalersi della rateazione devono manifestare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche (barrando la casella "SI" del modulo per la dichiarazione dei salari).

Con le stesse modalità il datore di lavoro deve comunicare che non intende più avvalersi del pagamento in quattro rate.

A tale proposito si comunica qui di seguito il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio 902016:

- Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 febbraio 2016, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 22 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2016	0,00172603
22 agosto 2016	0,00349041
16 novembre 2016	0,00525479

- Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2015/2016 in scadenza al 16 giugno 2016, fermo restando che, entro tale data, deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, sulle rate scadenti il 22 agosto e il 16 novembre del corrente anno devono essere applicati i seguenti coefficienti:

Scadenza rate	Coefficienti
22 agosto 2016	0,00116986
16 novembre 2016	0,00293425

► Altre

Æ Verifica di ufficio della regolarità

In riferimento alle suddette agevolazioni si precisa che le riduzioni per il settore edile e per la sostituzione di lavoratori in congedo e il sostegno della maternità e della paternità, sono concessi previo accertamento da parte della sede Inail della verifica di ufficio della regolarità (anche presso l'Inps e la cassa edile).

Analoga verifica sarà effettuata per i benefici di cui all'art. 24 MAT e per la concessione del contributo ISI.

La regolarità deve essere accertata alla data in cui la verifica è effettuata e nel caso di irregolarità la ditta deve essere invitata alla regolarizzazione secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008.

Æ Situazione contabile a credito delle ditte

Qualora la situazione contabile della ditta presenti un saldo a credito è possibile portare il credito stesso a compensazione dall'autoliquidazione, anche in un'unica soluzione.

Æ Riduzione del tasso medio di tariffa per miglioramento condizioni di sicurezza

Le aziende che hanno effettuato intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, possono, entro il 29 febbraio 2016, presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività – OT24).

**Si darà successiva comunicazione non appena la D.C. Rischi emanerà apposita circolare.**

Si ricorda inoltre che le imprese nuove iscritte, hanno la possibilità di sconto per i primi due anni nel caso abbiano adempiuto agli obblighi di cui al D.lgs 81/2008 (OT20).

Æ Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

A partire dal 1 marzo p.v., e inderogabilmente fino al 5 maggio 2015, sul sito [www.inail.it-sezione](http://www.inail.it-sezione) online, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita.

E' previsto apposito convegno per la presentazione del bando 2015, per le informazioni dettagliate e per la diffusione di dati statistici relativi ai bandi precedenti.

## Æ Diffide/sanzioni amministrative

Al fine di evitare l'applicazione delle diffide/sanzioni amministrative alle aziende, si raccomanda di effettuare le variazioni entro i trenta giorni previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che, nel corso dell'anno 2015, sono cambiate le modalità di pagamento riferite alle diffide obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del DLgs 124/2004 s.m.i..

In particolare per il pagamento si dovrà utilizzare, esclusivamente, il solo modello F23.

Ciò in quanto l'ente percettore è solamente la DTL (come riportato nel fac-simile F23 allegato alla contestazione di violazione).

## Æ Denunce di nuovo lavoro

Si ricorda che la modulistica in uso per le denunce di nuovo lavoro deve essere utilizzata esclusivamente per i lavori a carattere temporaneo che non comportino una variazione del rischio assicurato.

Per tali denunce si dovranno utilizzare i modelli V4 e V5.

## COMUNICAZIONI VARIE

### Æ DELEGHE

Alle sedi Inail viene trasmessa documentazione da parte di alcuni Studi di Consulenza del Lavoro senza che gli stessi risultino in possesso di delega.

E' necessario che tali anomalie siano al più presto sistemate.

A tale proposito si invitano i Sigg. Consulenti del Lavoro a volere comunicare alla Sede, anche a mezzo pec, i numeri telefonici dei propri studi, onde consentire l'aggiornamento della Banca dati.

### Æ RICHIESTA PIN

Alle sedi Inail vengono trasmesse richieste di PIN per le aziende assistite.

Affinchè tali richieste possano essere evase, è necessario che le stesse siano corredate di delega da parte dell'azienda e di copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'azienda per la quale è richiesto il PIN.

### Æ INOLTRO DOCUMENTAZIONE

Viene trasmessa documentazione non di competenza della sede che la riceve.

Ciò comporta un ritardo nella lavorazione delle pratiche con conseguente ritardo anche nelle scambi di comunicazioni con gli Studi di Consulenza.

Pertanto, prima dell'invio, si consiglia di verificare la sede competente a ricevere la pratica.

## Æ PEC

L'utilizzo della PEC deve avvenire esclusivamente per casi complessi e non anche per comunicazioni quali denunce di nuovo lavoro, variazioni, cessazioni e solleciti di rilascio durc.

Per le denunce di nuovo lavoro, variazioni, cessazioni, ecc. (per le quali si ricorda che il termine è 30 giorni dall'inizio dei lavori), l'utilizzo della PEC è ammesso esclusivamente in caso di anomalie del sito telematico dell'Istituto e in questo caso tali anomalie devono essere documentate.

## Æ AGENDA APPUNTAMENTI

L'agenda appuntamenti è funzionante e deve essere utilizzata per i casi complessi.

Nel caso l'appuntamento fosse richiesto da Professionisti fuori Provincia sarà l'Istituto a contattare telefonicamente il Professionista al fine di definire la pratica evitando così la presenza fisica dello stesso Professionista presso l'Istituto.

## Æ CESSAZIONI

E' necessario comunicare tempestivamente (anche a mezzo pec) la fine del rapporto professionale con le aziende non più assistite.

E' necessario, inoltre, controllare lo stato della ditta in quanto, se in presenza di art. 28, devono essere inviate anche le denunce salari.

A tale proposito è necessario rispondere alle e-mail di "collaborazione tempestiva" inviate dall'Inail.

## Æ RIDUZIONE PRESUNTO

Sono state inoltrate alle sedi dell'Istituto richieste di riduzione salari a zero in presenza di soci assicurati (già con quadro P) non artigiani.

Tali comunicazioni di riduzione devono riguardare esclusivamente i lavoratori dipendenti e non i soci e pertanto la riduzione, in presenza di soci assicurati, non può essere a "zero".

## Æ SCUOLE

Per quanto riguarda l'applicazione della riduzione ai sensi dell'art. 1 della legge 147/2013 si rinvia alla circolare n. 25 del 7 maggio 2014 e si ricorda che la misura della riduzione per l'anno 2016 è del 16,61%.

Per le polizze con inizio attività **da oltre un biennio**, la riduzione spetta se l'indice di gravità aziendale (IGA) è uguale o inferiore all'indice di gravità medio (IGM).

Per le polizze iniziate **da non oltre un biennio** la riduzione spetta se risulta presentata e accettata l'istanza per la riduzione del premio ex legge 147/2013 con modulo OT20.

*F.to Fortunata Zema, Maurizio Caruso, Concetta Di Gregorio, Anselmo Mendola, Domenica La Franca  
Gaspare Patinella, Giovanni Zarcone.*